



**Co.gi.ta**  
**Coordinamento giovani giuristi italiani**

## PROPOSTA DI LEGGE

### Relazione illustrativa

#### *Premessa*

Il Coordinamento giovani giuristi italiani ha realizzato la presente proposta di Legge, la quale è intesa rappresentare il preludio di un progetto più ampio e strutturale di rinnovamento dei percorsi di formazione, accesso ed esercizio della professione di Avvocato, che intervenga incisivamente sulla struttura dei corsi di laurea in materie giuridiche e garantisca concrete forme di tutela cogente, anche di natura contrattuale, per tutti i giovani tirocinanti del settore Giustizia e i professionisti, oggi costretti a forme di precarizzazione lavorativa estrema.

Queste condizioni sono purtroppo sintomatiche della malattia che affligge l'Avvocatura; una vera e propria crisi riconducibile essenzialmente a tre criticità: l'organizzazione dell'accesso alla professione, l'accesso alla giustizia e l'eccesso di prelievo fiscale e previdenziale. Soffermandosi sulla prima, si è rivelato perdente un sistema per diventare avvocato fondato su un esame che, complice un eccessivo numero dei candidati ed un sistema di selezione non meritocratico, ha provocato un appiattimento verso il basso della classe forense, conducendo infine la scelta della libera professione ad una forma di "ripiego", a fronte della perdurante assenza negli anni di una sufficiente offerta lavorativa, nel pubblico come nel privato, per laureati con formazione universitaria in campo giuridico. Il percorso di Laurea in Giurisprudenza è da più parti ritenuto spesso anacronistico, eccessivamente dottrinario, a carattere troppo teorico e non adeguatamente interconnesso con altre discipline dell'area economico-sociale. La libera professione forense appare oggi una scelta certamente deteriore rispetto alle opzioni preferite della magistratura o della carriera notarile, anche a raffronto del mero dato economico-reddituale.

È del resto evidente che l'attuale struttura dell'esame di abilitazione forense, nonché i successivi interventi novellatori, non siano stati rivolti alla ricerca di una maggiore corrispondenza dello stesso verso l'assetto cui tende la pratica forense nei moderni studi legali, né agli standard di professionalità medi richiesti ai praticanti avvocati, con particolare riferimento all'individuazione di limitati settori di specializzazione, dato consolidato anche a livello europeo. Al contrario, il percorso viene ingiustificatamente reso più "accidentato", dilatato nei tempi e negli oneri, e reso "generalista" al fine di costituire una vera e propria "barriera" all'entrata, pur tuttavia predisposta alla fine di un percorso di formazione universitaria e professionale lungo e gravoso, un vero *unicum* nel panorama internazionale.

Per questo, urge un intervento innovativo, che, per i profili di più stretto interesse del Coordinamento scrivente, occorre sintetizzare in questi termini.

*In primis*, escludere qualsiasi obbligatorietà di scuole o percorsi di formazione post laurea per il praticante, siano essi di carattere gratuito od oneroso. Gli stessi vanno lasciati ad una libera valutazione del singolo.

È necessario inoltre garantire più stringenti forme di controllo e meccanismi di segnalazione riservati, verso il CNF e i Consigli d'ordine locali, delle eventuali condotte illegittime e/o abusive che possono verificarsi a danno dei praticanti negli Studi Legali, nonché sanzioni disciplinari effettivamente dissuasive rispetto a tali condotte.

I colloqui semestrali dovrebbero altresì essere occasione per verificare non soltanto i progressi nella formazione professionale del praticante, ma anche eventuali carenze o esigenze di approfondimento nella pratica dello studio legale, che l'Avvocato affidatario dovrà impegnarsi fattivamente a sopperire *in itinere*, all'interno di un percorso di responsabilizzazione anche del c.d. "dominus", fino alla sanzione disciplinare, in caso di evidenti negligenze, anche formative, verso il praticante.

Ferma restando l'esigenza, già espressa, di predisporre assetti normativi, sia per gli obblighi che per le tutele, aventi carattere lavoristico e para-lavoristico per i praticanti, si ritiene che non debbano essere posti ulteriori ostacoli al percorso per il conseguimento del certificato di compiuta pratica necessario a sostenere l'esame di abilitazione.

### *Rilievi sintetici*

Un tema molto dibattuto nei progetti di ridefinizione della Legge forense ha riguardato la strutturazione di un articolato normativo chiaro ed esaustivo che potesse fornire adeguata rilevanza alle "specializzazioni" ed all'aggiornamento professionale, in particolare attraverso l'introduzione di "albi di Avvocati specializzati" già a partire dalla prima iscrizione, dunque dopo il periodo di praticantato forense ed il conseguimento del titolo abilitativo. Tale argomento solleva alcune perplessità di fondo, oltre a richiedere una disciplina, invero problematica, sulla riserva di attività professionale e le giurisdizioni e/o competenze coinvolte. Non volendosi dilungare in questa sede, pur di fronte all'esigenza di avviare una riflessione più approfondita, schematica, e di lungo respiro sull'argomento, questo circoscritto intervento novellatore si prefigge di accogliere e valorizzare gli elementi positivi già offerti dall'attuale previsione normativa di cui all'art. 9 della Legge 247/2012, la quale è stata presa a riferimento per la predisposizione di un modello di esame di abilitazione "specializzato", ancorché "non specializzante", come riscontrabile nell'articolato del presente contributo. Gli obblighi di formazione di cui all'art. 11 sono stati invece "convertiti" in diritti, ed alla relativa norma dell'articolato si rimanda per il dettaglio. Tali elementi giustificano altresì l'intervento di modifica sull'accesso alla professione forense per ex magistrati di ruolo e docenti universitari, le cui "facilitazioni" sono appunto collegate, giustificabili e ragionevoli in base ai profili di acclarata specializzazione professionale dei soggetti coinvolti.

All'art. 3 si è ritenuto opportuno aggiungere un obbligo assicurativo, nell'interesse dei titolari di Studio legale e dei rispettivi collaboratori.

Si è ritenuta altresì necessaria una rimodulazione in merito al c.d. "patto di quota – lite" secondo gli elementi indicati all'art. 4, ed in particolare con l'introduzione dell'art. 13-ter al D.lgs. 247/2012, al fine di normare il ricorso a tale strumento, senza consentirne tuttavia un ricorso illimitato.

In merito ad un altro tema dibattuto, quello relativo alla totale abrogazione dell'albo dei Cassazionisti, il Coordinamento non può esprimere parere favorevole. Anche su tale tema, è avvertita l'esigenza di avviare una riflessione approfondita. Sono evidenti *ictu oculi* ai professionisti del diritto il contenzioso elevatissimo e l'arretrato che il Supremo Consesso affronta in data odierna, in ogni sua sezione ed articolazione, al punto da avvalersi massivamente anche di tirocinanti, impiegati nelle sezioni-filtro, e la conseguente esigenza di limitare i ricorsi. Una liberalizzazione a-regolamentata dell'esercizio della difesa nelle giurisdizioni superiori, in assenza di adeguati bilanciamenti e di una più approfondita analisi del rapporto costi-benefici per il sistema giustizia, rappresenta solo uno dei motivi che spingono il Coordinamento ad escludere, allo stato attuale, tale possibilità.

È introdotto (art. 9 della presente proposta), nell'art. 29 della Legge forense, l'onere per i Consigli Forensi di predisporre un sistema di segnalazione anonima, per gli illeciti disciplinari compiuti anche a danno dei praticanti e dei collaboratori da parte, fra gli altri, di Avvocati iscritti all'albo, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare. Tale innovazione fa parte di un più articolato quadro di tutele e garanzie nei confronti dei "soggetti deboli" nell'ambito della professione forense, diffusamente presenti nella proposta.

All'art. 11 sono introdotti alcuni elementi di adeguamento dell'attuale disciplina sul praticantato forense, nonché delle specificazioni che, ancorché recepite in via di prassi da parte di uffici ed enti presso cui è possibile lo svolgimento della pratica forense, hanno tuttavia prodotto situazioni non omogenee, ed a volte anche arbitrarie, tra i vari distretti di Corte d'appello. La norma novellatrice, molto articolata, presenta un importante riconoscimento di principio: la doverosità della corresponsione di emolumenti di natura economica al praticante, proporzionata al contributo offerto, e comunque non inferiore a somma annualmente determinata con D.M. .

Si tratta di un intervento normativo che mira a colmare le attuali gravi carenze, ovvero l'assenza di un riconoscimento di diritto di un'indennità monetaria minima per l'attività svolta dal praticante per il proprio *dominus*, e l'assenza di conseguenze concrete per chi viola il diritto del praticante al rimborso spese ed al compenso, ove previsti dalla legge, dalle norme deontologiche o dagli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni. Tali carenze risultano pregiudizievoli soprattutto in quanto disincentivano l'accesso meritocratico alla professione forense, in particolare da parte di soggetti non abbienti, e dunque in ultima analisi, si tratta di un intervento che riporti un *minimum* di equità sociale anche all'interno di tale carriera. Viene inoltre esteso il periodo a partire dal quale è possibile svolgere tirocinio pre-laurea sulla base delle apposite convenzioni tra Università ed ordini forensi. Per le innovazioni in termini di possibilità di contrattualizzazione del praticante, sanzioni disciplinari per abusi concernenti la disciplina sulla pratica forense, obblighi e contenuti della stessa, si rimanda alla lettura della relativa norma.

Di oggettiva importanza è anche la novella di cui all'art. 13 della proposta, la quale permetterebbe finalmente di abrogare la disciplina ostativa allo svolgimento di esame di abilitazione presso distretti di Corte d'Appello diversi da quello dove si è svolta la maggior parte dell'iniziale pratica forense. L'attuale divieto rappresenta un'evidente problematica per coloro che optino, conclusa la pratica, a spostarsi sul territorio nazionale per ragioni familiari e/o professionali. Il problema di evitare una sorta di "forum shopping" per la sede di abilitazione è facilmente superabile con il periodo cuscinetto individuato (3 anni) e con la correlazione al luogo ove è stabilita la residenza anagrafica per i periodi successivi. Si è ritenuto altresì di non sposare ulteriori proposte in merito alle sedi di svolgimento degli esami di abilitazione presso le Università, il superamento della ripartizione per distretti di Corte D'appello, il sistema generale delle prove "suddivise per albi", nonché alcuni elementi concernenti la composizione delle relative commissioni integrate da Docenti universitari di materie giuridiche, situazione quest'ultima peraltro già frequente in via di prassi, data la presenza di Avvocati esercenti la libera professione anche all'interno della docenza universitaria.

Per quanto più strettamente concerne l'esame di abilitazione, le due sessioni annuali, le relative prove ed il ricorso a codici commentati, si schematizza nei seguenti termini il contributo del Coordinamento e si rinvia al relativo articolato:

1. **ELEMENTO PRELIMINARE:** il candidato, all'atto della domanda, sceglie una branca di indirizzo tra civile, penale, amministrativo.
2. **TRE PROVE SCRITTE:** A fronte dell'esigenza di garantire lo svolgimento di almeno due sessioni d'esame annuali, si ritiene opportuno modificare le prove scritte in questi termini: Questionario anticipato a risposta multipla<sup>1</sup>, parere e atto in materia civile, penale o amministrativa sulla base della branca prescelta.

Le tipologie di questionario a risposta multipla sottoposte avranno un orientamento afferente ad una delle tre branche di indirizzo, e saranno assegnate ai candidati secondo l'area prescelta.

Per orientamento si intende che il questionario riguarderà prevalentemente la branca civilistica, penalistica o amministrativa e la relativa procedura, nonché domande afferenti alle altre branche ma dotate di un certo grado di collegamento o forte prossimità con la branca principale, secondo la prassi riscontrabile nell'ordinario esercizio della libera professione. Il tempo per lo svolgimento di suddetta prova dovrà essere limitato ad una durata non superiore ad 1-2 minuti per singolo quesito. Tale prima prova consentirà una correzione molto più rapida, mediante i lettori ottici, che avverrà immediatamente, subito dopo la prova. Si riterranno idonei a proseguire con le successive prove i candidati che avranno totalizzato un punteggio non inferiore a 30/50.

Per le due successive prove, il giudizio di idoneità è conseguito con il voto minimo di 60 per il parere e per l'atto, con un punteggio non inferiore a 25 per ciascuna prova. Nello svolgimento del parere e dell'atto è permessa la consultazione dei testi di legge con commenti e citazioni giurisprudenziali. Lo svolgimento delle prove scritte avrà durata di 7 ore ciascuno, così come previsto dalla normativa previgente.

La correzione degli elaborati dovrà prevedere tassativamente una motivazione sintetica, che riporti, oltre a quanto già previsto dalla L. n. 247/2012, anche perché la soluzione contenuta in ciascun elaborato di ciascuna prova scritta sia stata ritenuta pertinente oppure non pertinente al quesito proposto.

Appare altresì necessario rafforzare la presenza di controlli nello svolgimento di tali prove scritte, al fine di evitare abusi e copiature. Appare opportuno sanzionare la condotta di chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi alle prove proposte, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per tali fatti i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

### 3. Prova ORALE: 4 materie

3 obbligatorie: deontologia e diritto sostanziale e processuale della branca di specializzazione scelta; un'ulteriore materia, a scelta, tra diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto tributario, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto ecclesiastico;

---

<sup>1</sup> Il questionario prende il nome di prova "preliminare" (non preselettiva), ed è parte integrante degli scritti dell'esame di abilitazione. L'esigenza di collocarlo ad una certa distanza dalle altre prove scritte si giustifica per ragioni di potenziali ricorsi in sede TAR e per motivi organizzativi.

## ARTICOLATO DELLA PROPOSTA

### Art. 1

(Disciplina della professione di avvocato)

Il comma 3 dell'art. 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è sostituito dal seguente:

1. «L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi, previo il superamento della prova orale di cui all'art. 46 della presente legge. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche di settore disciplinare specificamente riconducibile ad una delle branche di cui all'art. 46, comma 2, ultimo periodo, previo il superamento della prova orale di cui allo stesso art. 46 della presente legge, limitatamente alla deontologia ed ordinamento forense. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge».

### Art. 2

La rubrica dell'articolo 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è modificata nel modo seguente:

«*Diritto alla formazione continua*»

L'articolo 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è modificato nel modo seguente:

1. «1. L'avvocato ed il praticante avvocato abilitato al patrocinio che abbia concluso il tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense hanno il diritto di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti, degli uffici pubblici presso i cui uffici legali svolgono attività lavorativa, e dell'amministrazione della giustizia.

Il mancato o il non continuo e non costante aggiornamento professionale non costituisce illecito disciplinare, e non comporta alcuna responsabilità per il professionista.

2. I soggetti menzionati nel primo periodo dipendenti di studi legali privati ed uffici legali aziendali, e gli avvocati degli uffici legali presso enti pubblici, hanno diritto ad usufruire di almeno mezza giornata al mese per sette mesi all'anno, o comunque di tre giorni e mezzo all'anno, ma in ogni caso non più di un giorno al mese, per gli scopi di cui al primo periodo. Il diritto è esercitato in maniera tale da non

comportare conseguenze pregiudizievoli per i clienti o gli uffici pubblici assistiti e per lo studio o l'ufficio legale per il quale il professionista svolge attività lavorativa.

Gli studi legali privati, gli uffici legali aziendali e quelli presso gli enti pubblici, questi ultimi tramite proprio regolamento interno, possono adottare, nel rispetto delle norme vigenti, le modalità ritenute più opportune per verificare che l'esercizio del diritto di cui al primo periodo avvenga per gli scopi dallo stesso stabiliti, tenendo conto del disposto di cui al secondo periodo del terzo comma.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, eliminando il sistema dei crediti formativi. Il CNF e gli ordini territoriali non rilasciano e non impongono ad associazioni forensi e terzi di rilasciare attestati, certificati o altri documenti che provano la partecipazione ad attività formative.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati. In tal caso sono ammessi alle scuole, ai corsi ed agli eventi, a condizioni non meno vantaggiose di quelle previste per gli avvocati, anche i praticanti avvocati abilitati al patrocinio che abbiano concluso il tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense.».

#### Art. 3

(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

L'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è così sostituito:

1. «L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti possono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa, ove sottoscritta.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto comunque obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine».

#### Art. 4

Il comma 4 dell'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è modificato nel modo seguente:

1. «Sono consentiti, soltanto alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13-ter della presente legge, i patti con i quali l'avvocato o il praticante avvocato abilitato al patrocinio che abbia concluso il tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense percepiscono parte del compenso sotto forma di una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. La violazione delle disposizioni del menzionato articolo 13-ter comporta la nullità e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dallo stesso stabilite.».

2. Dopo l'articolo 13-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente articolo:

«*Art. 13-ter (Patti di quota lite).* – 1. I patti con i quali l'avvocato o il praticante avvocato abilitato al patrocinio che abbia concluso il tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense, di seguito "praticante abilitato", percepiscono come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, di seguito definita come "quota lite", sono consentiti soltanto alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

- a) nei casi previsti dalla disciplina sull'equo compenso di cui all'articolo 13-bis della presente legge, se il compenso complessivamente pattuito, detratta la quota lite eventualmente spettante all'avvocato o praticante abilitato, non è inferiore a quello stabilito dalla disciplina di cui al menzionato articolo;
- b) in ogni caso, se la quota lite costituisce non più di un quarto del compenso complessivamente pattuito;
- c) se il cliente ha espressamente approvato, per iscritto, il patto di quota lite al momento del conferimento dell'incarico al professionista.

2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la nullità del solo patto di quota lite, salvo quanto stabilito nei periodi seguenti.

La nullità determinata dalla violazione della disciplina di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma non comporta la perdita del diritto del professionista a ricevere il compenso previsto dall'articolo 13-bis della presente legge.

Nei casi in cui non si applica la disciplina sull'equo compenso, la nullità determinata dalla violazione della disciplina di cui alle lettere b) e c) del primo comma non comporta la perdita del diritto del professionista a ricevere il compenso pattuito, esclusa la quota lite, ed in ogni caso almeno i tre quarti del suddetto.

L'applicazione della disciplina di cui ai periodi precedenti non comporta in nessun caso una riduzione dei tributi che si applicano sull'intero compenso ricevuto o pattuito.

3. La violazione della disciplina di cui alle lettere a) e b) del primo comma è punita con la sanzione disciplinare prevista dalle norme deontologiche per l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese ed incarichi<sup>2</sup>.

4. La violazione della disciplina di cui alla lettera c) costituisce illecito disciplinare, che determina una sanzione disciplinare non inferiore alla radiazione dall'albo, elenco o registro.».

## Art. 5

(Albi, elenchi e registri)

Nel comma 1, lettera e), dell'art. 15 della legge 31 Dicembre 2012, n. 247 le parole «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione» sono soppresse.

---

<sup>2</sup> L'articolo 37, comma 6, del Codice Deontologico Forense attualmente in vigore, rubricato come "Divieto di accaparramento di clientela" considera tale condotta un illecito disciplinare, e la punisce con l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

## Art. 6

(Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio)

L'art. 17, comma 9, lettera c) della legge 31 Dicembre 2012, n. 247, è soppresso.

## Art. 7

(Incompatibilità)

Alla fine del periodo di cui al comma 1), lettera d) del dell'articolo 18 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo le parole "lavoro limitato", vengono aggiunte le parole "ad eccezione del lavoro subordinato prestato ad altri avvocati e disciplinato dal relativo CCNL".

## Art. 8

(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 dell'art. 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati.

Il comma 9 dell'art. 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è modificato nel modo seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti e delle eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione per soggetti in particolari condizioni ivi dettagliatamente indicate. È fatto espresso divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa. Tutti gli iscritti alla Cassa sono soggetti al sistema pensionistico di tipo contributivo».

## Art. 9

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Alla fine della lettera c) dell'articolo 29 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente periodo «, predisporre adeguato sistema di segnalazione anonima, anche mediante strumenti informatici, per consentire al praticante di denunciare in sicurezza condotte circostanziate costituenti abusi o potenziali violazioni di norme deontologiche nei confronti propri o di altri, al fine di cui all'art. 50 c.4 e di segnalazione delle stesse al Consiglio distrettuale di disciplina, ferma la piena responsabilità del segnalante per le dichiarazioni mendaci o non veritiere prodotte.»

2. La lettera i) del comma 1) dell'articolo 29 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogata.

## Art. 10

(Eleggibilità e incompatibilità)

Al comma 1) dell'articolo 38 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole «gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli avvocati iscritti all'albo da almeno 5 anni».

## Art. 11

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

L'art. 41 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è così modificato:

1. La rubrica della legge è così sostituita:

«Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio. Esercizio di attività professionale da parte del praticante avvocato abilitato al patrocinio a conclusione del tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense».

1-bis. il comma 1 è modificato nel modo seguente:

«1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato, finalizzato a fargli conseguire le conoscenze e capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato, a far apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche e, negli studi legali privati ed uffici legali aziendali e presso enti pubblici, a far acquisire le competenze minime sui processi di amministrazione e gestione dello studio od ufficio. Per tale attività deve essere sempre riconosciuto un compenso economico al praticante, proporzionato alla quantità e qualità del contributo prestato, purché non inferiore nel minimo alla somma individuata annualmente con apposito Decreto del Ministero Giustizia».

1-ter. Il comma 6 è modificato nel modo seguente:

a) la lettera a) è sostituita nel modo seguente:

«a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a tre anni, per un periodo non superiore alla durata prevista per il tirocinio obbligatorio»;

b) la lettera b) è sostituita nel modo seguente:

«b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico per un periodo pari alla durata prevista per il tirocinio obbligatorio, salva la possibilità per il praticante di richiedere per iscritto, alla sede competente per l'attività di tirocinio, il prolungamento del suddetto, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario a colmare le eventuali discrepanze temporali tra l'avvio formale del tirocinio e l'iscrizione nel registro di cui al comma 2 dell'art. 41 del presente articolo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi. Tale facoltà è concessa alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a 6 mesi, quando la richiesta è motivata dall'esigenza di maturare titolo per l'accesso a specifici concorsi pubblici.

L'Avvocatura dello Stato e gli uffici legali degli enti pubblici possono, con proprio regolamento, stabilire che il tirocinio presso le proprie sedi non può comunque essere avviato per periodi inferiori a sei o dodici mesi.

c) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi»;

d) Alla lettera d) la parola “sei” del primo periodo è sostituita la parola “dodici”. Dopo la lettera d), è inserito il seguente periodo:

«La prosecuzione del tirocinio per un periodo superiore a quello stabilito dal presente comma costituisce un illecito disciplinare, che comporta una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale o dal praticantato, per un periodo non inferiore a due mesi, per l'avvocato e per il praticante avvocato responsabili della violazione.».

1-quater. il comma 7 è sostituito dal seguente:

«Non è consentito l'avvio del tirocinio presso l'avvocato cancellato o radiato dall'albo e non iscritto nuovamente nel suddetto, o interdetto dall'esercizio della professione a seguito di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria finché dura l'interdizione, o sospeso dall'attività professionale anche in via cautelare fino a quando non sia cessata la sospensione, oppure che abbia in corso procedimenti disciplinari di cui all'art. 59 o abbia subito sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo di cui all'art. 53, anche per comportamenti scorretti nei confronti di lavoratori dipendenti, collaboratori, praticanti e tirocinanti, o sia stato oggetto di segnalazioni plurime anonime, da parte di soggetti diversi, mediante il sistema di cui all'art. 29 c.1 lett. c) ultimo periodo.

Non è inoltre consentito l'avvio del tirocinio presso i professionisti candidati a ricoprire gli incarichi di membro del consiglio dell'ordine circondariale forense, del consiglio nazionale forense o del consiglio distrettuale di disciplina forense, nei sei mesi antecedenti la data di inizio delle elezioni, per la durata degli stessi e per i sei mesi successivi alla cessazione da ogni funzione attinente ai suddetti ruoli, salvi i tirocini precedentemente avviati e fino al loro completamento. La violazione del divieto concernente i praticanti costituisce causa di incompatibilità con i predetti incarichi e determina la decadenza automatica da essi o, se successiva, illecito disciplinare.

La violazione delle disposizioni di cui al presente comma non influisce sulla validità del tirocinio svolto e sui connessi diritti, obblighi ed oneri del praticante. Tuttavia, determina una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per sei mesi per l'avvocato responsabile delle violazioni, che nel caso di avvocato cancellato, radiato, interdetto o sospeso, si applicherà dopo la riscrizione nell'albo o al termine del periodo di sospensione».

1-quinquies. Il comma 9 è modificato nel modo seguente:

«Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, oppure in mancanza, e in ogni caso in alternativa, l'esito positivo dello stage consistente nel tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, sono valutati ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, anche nel caso in cui la domanda di iscrizione al registro dei praticanti avvocati sia avanzata solo successivamente alla conclusione del periodo di tirocinio di cui al menzionato articolo 73, successivamente al rilascio del relativo attestato di conclusione e valutazione con esito positivo del suddetto periodo di stage, od in pendenza del rilascio dello stesso, purché sia successivamente integrato ».

1-sexies. il comma 10 è modificato nel modo seguente:

«L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di due praticanti, che ancora non abbiano concluso il tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense, contemporaneamente.

In deroga alla disposizione precedente, è consentito all'avvocato assumere la funzione per un solo ulteriore praticante che ancora non abbia concluso il tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense, soltanto qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando uno dei due praticanti per i quali ha assunto la funzione, o entrambi, concluderanno il periodo di tirocinio obbligatorio entro un periodo di tempo non superiore ai sei mesi;
- b) se in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio, nel caso in cui il praticante, per raggiungere il numero minimo di udienze previsto, debba svolgere il tirocinio presso due avvocati. In tal caso, tuttavia, il suddetto praticante non potrà svolgere, per conto di tale avvocato, attività non

direttamente connesse con le udienze alle quali deve assistere.

La violazione delle disposizioni precedenti determina sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per sei mesi per l'avvocato.

La violazione della disposizione di cui alla lettera b) determina anche la sospensione dal praticantato per sei mesi per il praticante che abbia svolto attività diverse da quelle previste e non abbia segnalato, anche in forma anonima mediante i sistemi di cui all'art. 29 c.1 lett. c), prima dell'apertura del procedimento disciplinare nei propri confronti, tale situazione illegittima al competente consiglio dell'ordine o al competente consiglio distrettuale di disciplina.

1-septies. dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. I limiti di cui al settimo comma ed al decimo comma del presente articolo non si applicano ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio, che hanno concluso il tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense e sono stati regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato dall'avvocato.»

1-opties. il comma 11 è modificato nel modo seguente:

a) il primo periodo è così sostituito: «Il tirocinio professionale, per i soggetti che presentano i requisiti anagrafici, può essere istaurato mediante Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del D.lgs 81/2015, e ricomprendere anche periodi successivi a quelli necessari per il completamento della pratica forense. A tal fine, gli ordini distrettuali determinano l'apposito protocollo standard, in conformità con le previsioni del D.P.C.M. di cui all'art. 47 comma 6 del D.Lgs. 81/2015 in materia.»

b) al terzo periodo, le parole «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio» sono sostituite dalla parola «decorso il primo mese di tirocinio, devono comunque», ed è abrogata la frase «e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato»;

c) al quarto periodo, le parole «Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente», sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato devono in ogni caso prevedere nei rispettivi ordinamenti forme di rimborso od indennità al praticante avvocato per l'attività svolta, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Qualora per la medesima attività il praticante abbia diritto anche ad una borsa di studio, dalla stessa è detratto, al momento dell'erogazione, l'importo del rimborso o indennizzo effettivamente ricevuto.»

2. il comma 12, secondo e terzo periodo, sono sostituiti nel modo seguente: «L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro ed ha la stessa durata dell'abilitazione all'esercizio della professione forense. All'abilitazione al patrocinio del praticante si applica la stessa disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, in quanto compatibile.

Le norme stabilite dal presente comma si applicano anche ai praticanti avvocati che hanno ottenuto l'abilitazione al patrocinio, oppure l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, prima della loro entrata in vigore.»

2-bis. dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Dopo la conclusione del tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense, il praticante avvocato abilitato al patrocinio può esercitare l'attività professionale prevista dal dodicesimo comma sia alle condizioni dallo stesso stabilite, purché l'avvocato lo abbia regolarmente assunto con contratto di lavoro subordinato, sia come libero professionista. In quest'ultimo caso, si applicano anche al praticante avvocato abilitato le norme sulla responsabilità professionale dell'avvocato.».

12-ter. Il tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione forense, regolarmente svolto, è concluso al termine dei diciotto mesi previsti, indipendentemente dalla data in cui il regolare svolgimento e la regolare conclusione del suddetto siano stati formalmente accertati e riconosciuti dall'avvocato affidatario del praticante e dal competente consiglio dell'ordine.».

## Art. 12

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. All'art. 43, le parole «obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi» sono sostituite dalla parola «facoltativa».

## Art. 13

1. Il comma 3 dell'art. 45 del Decreto legislativo 247/2012 è così sostituito:

«Il praticante avvocato è ammesso a sostenere, per i primi 3 anni dal conseguimento del certificato di compiuta pratica, l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

Trascorsi 3 anni dal conseguimento del certificato di compiuta pratica, il candidato può richiedere di essere ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello del distretto in cui ha la residenza anagrafica di cui al comma 2 dell'art. 43 del codice civile»

## Art. 14

(Esame di Stato)

L'articolo 46 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è sostituito dal seguente:

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, può disciplinare con regolamento il ricorso a procedure informatizzate per lo svolgimento mediante supporti informatici di una o più prove scritte.

2. La prima prova scritta, di carattere preliminare, consiste in un questionario con 100 domande a risposta multipla. I questionari, predisposti a cura del Ministero della Giustizia, anche avvalendosi dell'ausilio di società private specializzate, sono tesi a verificare le competenze teorico-pratiche del candidato, con particolare riferimento alla conoscenza della branca del diritto prevalentemente affrontata durante la pratica forense e specificata al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'esame di Stato, nonché dei profili di collegamento e distinzione di quest'ultima con le materie afferenti alle altre branche. Le branche sono così individuate: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo, e le relative procedure.

La prova preselettiva ha una durata di 100 minuti e viene espletata con cadenza semestrale, nelle sessioni di marzo/aprile e settembre/ottobre. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con provvedimento del Ministro della giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Con il medesimo provvedimento, il Ministero della Giustizia comunica annualmente, per ciascuna branca, due materie estratte a sorte fra quelle previste nel regolamento a cui rinvia l'art. 9 comma 1 del presente

decreto legislativo<sup>3</sup>, le quali determineranno, in aggiunta ad argomenti generali delle singole branche, le materie specificamente oggetto<sup>4</sup> dei questionari.

3. La prova preliminare si svolge senza l'ausilio di testi di legge, codici, commenti giurisprudenziali, né di alcun altro supporto cartaceo o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. La sua correzione è effettuata con sistema computerizzato presso la stessa sede in cui si è svolta. È ammesso a sostenere la seconda prova scritta il candidato che risponda correttamente ad almeno 60 domande. Il superamento della prova preliminare costituisce titolo di accesso alla seconda prova per la branca corrispondente. Tale titolo ha una validità di 12 mesi.

4. Il mancato superamento della prova preliminare per tre sessioni consecutive comporta il divieto di risostenere la prova nella sessione immediatamente successiva.

5. La seconda prova scritta è svolta su un tema formulato dal Ministro della giustizia ed ha ad oggetto la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata o dal codice civile, o dal codice penale, o dalla normativa in materia di procedimento amministrativo, a seconda della branca prescelta dal candidato all'atto della candidatura.

6. La terza prova consiste nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su due quesiti proposti, nella branca prescelta dal candidato all'atto della candidatura.

7. La seconda e la terza prova hanno durata di sette ore e ne sono disposte due sessioni annuali, nei mesi di marzo/aprile e settembre/ottobre. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con provvedimento del Ministro della giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Durante il loro svolgimento è consentito al candidato la consultazione dei soli testi di legge e dei codici, anche con citazioni della sola giurisprudenza. Non è consentito introdurre nessun altro supporto cartaceo o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

5. Per la valutazione della seconda e terza prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di 15 punti di merito. Il giudizio non può consistere nella mera valutazione numerica dell'elaborato. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato e motiva dettagliatamente il voto assegnato. In particolare, la Commissione espone i motivi per i quali le soluzioni proposte in ciascun elaborato sono state ritenute pertinenti o non pertinenti al caso in questione. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito nelle due prove scritte un punteggio non inferiore a 25, e la cui somma non sia inferiore a 60.

---

<sup>3</sup>Ad oggi il rinvio deve intendersi riferito alle materie indicate all'art. 3 commi 3,4,5 del D.M. 12 agosto 2015, n. 144;

<sup>4</sup>La parte è stata aggiunta successivamente al solo fine di specificare che la prova preliminare contiene, al di là delle materie estratte, elementi di c.d. "parte generale" delle tre branche.

<sup>5</sup>Precedentemente la proposta prevedeva 2 sessioni.

6. Nella prova orale il candidato illustra il parere e l'atto svolti e dimostra la conoscenza delle materie, sostanziali e processuali, concernenti la branca prescelta, nonché dell'ordinamento e della deontologia forensi e di un'altra materia, scelta preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

7. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

8. Le prove scritte devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

9. Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, diversi da quelli previsti dal settimo comma, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

10. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 9.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 30, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 15

(Commissioni di esame)

L'art. 47 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 è così modificato:

1. al primo comma le parole “tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori” sono sostituite dalle seguenti: “tra gli avvocati iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni”;

Art. 16

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

All'ultima parte del comma 2) dell'articolo 56 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 la parola «due» è sostituita dalla parola «sei».